


Decreto



REGIONE BASILICATA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente
10BA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202400189

DEL 14/8/2024

OGGETTO

Art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, n. 164, recante "Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale", nomina del Capo di Gabinetto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- VISTI** gli articoli 48 e 59 dello Statuto regionale;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare gli articoli 4, 14 e 27;
- VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29, recante "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni" ed in particolare l'articolo 1, secondo cui "Nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con decreto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e il raccordo funzionale dei medesimi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale operanti nelle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale";
- VISTO** il regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1, recante "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata";
- VISTO** l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** l'articolo 11, comma 3, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", come modificato dall'articolo 12-bis, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
- VISTO** il decreto 24 ottobre 2020, n. 164, avente ad oggetto "Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale", come successivamente integrato e

modificato dal decreto 15 novembre 2021 n. 234 e dal decreto 27 giugno 2022, n. 117, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, secondo cui *"Gli uffici di diretta collaborazione del Presidente esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica della Giunta e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale (...)"*;

RICHIAMATO l'articolo 2, comma 2, del citato decreto n. 164/2020, secondo cui sono uffici di diretta collaborazione del Presidente:

- a) l'Ufficio di Gabinetto;
- b) l'Ufficio legislativo e della segreteria della Giunta;
- c) l'Ufficio Stampa e Comunicazione del Presidente e della Giunta regionale;
- d) la Segreteria.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 164/2020, *"Il Capo di Gabinetto, in attuazione degli indirizzi del Presidente, in particolare, coordina l'intera attività di supporto e gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione delle strutture amministrative della Giunta regionale. Coadiuvava il Presidente nell'attività di indirizzo politico-amministrativo, nella predisposizione del programma di governo e delle direttive, e verifica gli atti da sottoporre all'esame e alla firma del Presidente. Assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Presidente e le attività di gestione della Giunta. Il Capo di Gabinetto, inoltre, assiste il Presidente nelle funzioni di rappresentanza della Regione, supporta l'attività istituzionale del Presidente, coadiuvava il medesimo nell'attività di coordinamento delle strutture amministrative della Giunta anche impartendo idonee disposizioni su indicazione del Presidente [...]"*;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto n. 164/2020, secondo cui *"Il Capo di Gabinetto è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo preposti a uffici di livello dirigenziale della pubblica amministrazione, professori universitari, nonché tra esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, dotati di adeguata professionalità, scelto sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Presidente"*;

RICHIAMATO l'articolo 8 del decreto n. 164/2020, secondo cui, *"I responsabili degli uffici di diretta collaborazione sono nominati intuitu personae dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sulla base di un rapporto fiduciario, per la durata massima del relativo mandato, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. I relativi incarichi se non confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Presidente si intendono automaticamente cessati"*;

VISTO il curriculum vitae et studiorum del dott. Gianpiero Perri, acquisito agli atti di amministrazione;

RITENUTO di nominare quale Capo di Gabinetto il dott. Gianpiero Perri in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 3, comma 2, del decreto n. 164/2020, in quanto in possesso di particolari specializzazioni professionali, culturali e scientifiche, nonché concrete esperienze di lavoro presso enti regionali e privati, secondo quanto evincibile dal predetto curriculum vitae et studiorum;

ATTESO che il Capo di Gabinetto, ai sensi del citato articolo 8 del decreto n. 164/2020, è nominato *intuitu personae* dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sulla base di un

rapporto fiduciario, per la durata massima del relativo mandato, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario;

RICHIAMATO l'articolo 10, comma 1, del decreto n. 164/2020 s.m.i., secondo cui "*Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnnicomprensivo, non superiore a quello stabilito, per ciascun incarico, sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto*";

RITENUTO di confermare il trattamento economico annuo omnnicomprensivo del Capo di Gabinetto, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto n. 164/2020, in quello stabilito dal decreto n. 191 del 10 dicembre 2020, avente ad oggetto "*Presenza d'atto delle dimissioni del dott. Fabrizio Grauso e nomina del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata*", tenuto conto della temporaneità del rapporto e delle specifiche responsabilità connesse allo svolgimento dell'incarico;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*";

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante "*Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 06 novembre 2012 n. 190*";

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 01 febbraio 2023, ed in particolare, l'art. 18;

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse resa dal dott. Gianpiero Perri in data 13 agosto 2024 prot. n. 18541 ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Codice di comportamento citato;

VISTO l'art. 6, punto 1, lettere c) ed e) del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la DGR n. 378 del 23 maggio 2024, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 – Approvazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.*";

VISTA la DGR n. 413 del 01 agosto 2024, avente ad oggetto "*D.G.R. N. 378 del 23/05/ 2024, avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 – Approvazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis. " - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ALL'ALLEGATO A*";

Tutto ciò premesso,

DECRETA

Art. 1

- 1) il dott. Gianpiero Perri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del decreto 24 ottobre 2020, n. 164, recante *“Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”*, è nominato Capo di Gabinetto, per un periodo massimo non superiore alla durata effettiva del mandato del Presidente della Giunta regionale, fermo restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario;
- 2) il trattamento economico annuo omnicomprensivo spettante al dott. Gianpiero Perri per effetto del presente decreto, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto n. 164/2020, è confermato in quello stabilito dal decreto n. 191 del 10 dicembre 2020;
- 3) il Capo di Gabinetto è preposto all'esercizio delle attività previste dal decreto n. 164/2020 ed in particolare, dagli articoli 2, comma 3, e 3, nonché l'esercizio delle attività di comunicazione istituzionale e rapporti istituzionali;
- 4) ai sensi dell'art. 18, comma 3, del vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 01 febbraio 2023, *“il contratto disciplinante l'incarico deve riportare disposizioni con le quali il soggetto incaricato si vincola a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice nazionale e dal presente Codice di comportamento integrativo, prevedendo, altresì, una clausola espressa di decadenza dalla carica o risoluzione del contratto in caso di violazione di tali obblighi”*;
- 5) la nomina di cui al presente decreto decorre dalla data di sottoscrizione digitale del contratto individuale di lavoro e diviene nulla qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 235 del 2012;
- 6) il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Risorse umane ed organizzazione per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 7) è disposta la notifica del presente decreto al dott. Gianpiero Perri;
- 8) è disposta la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Potenza, 14/8/2024

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.